

**CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO
“GOLFO DI CATANIA” per il periodo dalla data di sottoscrizione al 31/12/2024**

TRA

- il CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO GOLFO DI CATANIA, codice fiscale 93080980878, in seguito anche indicato, per brevità, con i termini “Consorzio” oppure “Ente”, con sede in Catania in Via Cappuccini n. 2, qui rappresentato dall’avv. Paolo Abbate n.q. di Commissario Liquidatore nominato con D.A. GAB. N. 9/2022 (di seguito “Ente” o “Consorzio”);

E

- l'Istituto di credito BANCO BPM S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n.4, C.F. e P.IVA 09722490969, p.iva DI Gruppo 10537050964, rappresentato da Angelo Pedrazzini nato a Lodi il 25/05/1966, nella qualità di procuratore speciale in forza di Procura del Dottor Marco Porceddu Cilione Notaio in Verona del 19/07/2022 Rep.64352-Racc. 26266 data registrazione all'Ufficio delle Entrate di Verona 19/07/2022 al n. 25936 Serie 1T (di seguito “Cassiere”);

(di seguito denominate congiuntamente “Parti”)

PREMESSOCHE

- con D. P. Reg. 12 aprile 1997, n. 762 è stato costituito il Consorzio di ripopolamento ittico denominato “Golfo di Catania”;
- il Consorzio affidò il servizio di cassa al Banca Popolare Italiana (ora BANCO BPM S.p.A.) in forza di convenzione stipulata il 20/09/2006 e scaduta il 30/09/2009.
- con L.R. 14 maggio 2009 n.6 la Regione ha dato avvio al processo di razionalizzazione e riorganizzazione dei Consorzi di Ripopolamento Ittico
- con D.A.544/Pesca del 29/09/2012 la Regione ha provveduto a confermare e riorganizzare alcune strutture dei Consorzi (Decreto poi annullato dal D.A.n.10/Gab del 30/01/2019);
- con L.R. 7 maggio 2015 n.9, art.40, sono stati posti in liquidazione tutti i Consorzi di Ripopolamento Ittico e che per procedere con la fase di liquidazione la Regione ha ritenuto necessario assegnare specifiche funzioni ai Commissari liquidatori;
- il conto corrente presso il cassiere, di cui alla Convenzione, è rimasto di fatto non movimentato, stante la mancata nomina del Commissario Liquidatore del Consorzio;
- con D.A.n. 9/2022 del 22 marzo 2022 l’avv. Paolo Abbate, nato a Palermo il 15.05.1971, è stato nominato Commissario liquidatore dei Consorzi di Ripopolamento Ittico denominati “GOLFO DI CASTELLAMMARE, CATANIA, AGRIGENTO E SIRACUSA”, il cui incarico ha la durata per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività liquidatorie e comunque non oltre il termine di anni due (2) dalla di pubblicazione del Decreto stesso;
- il Commissario Liquidatore avv. Abbate ha rappresentato l’esigenza di avvalersi del servizio di cassa necessario a procedere alla liquidazione del Consorzio in parola e per

lo svolgimento degli adempimenti di natura gestionale, contabile ed amministrativa connessi a tali attività che dovranno essere ultimate entro due anni dalla data di nomina;

- l'articolo 18 dello Statuto prevede che il servizio di Cassa venga affidato in gestione ad un istituto bancario e, conseguentemente, il Commissario Liquidatore ha, nell'ambito di un'indagine di mercato, verificato anche la disponibilità di BANCO BPM S.p.A. a svolgere il Servizio di Cassa per il periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2024 con possibilità di proroga per 6 mesi in accordo tra le parti.

- con Delibera del 02.01.2024 è stato disposto l'affidamento diretto del Servizio di Cassa a BANCO BPM S.p.A. ed approvato lo schema di convenzione e le condizioni economiche per lo svolgimento del servizio stesso

tutto ciò premesso, costituendo le citate premesse parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Affidamento del servizio

1. Il servizio di Cassa viene svolto dal Cassiere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli.
2. Il servizio di Cassa, la cui durata è fissata dal successivo art. 16, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente, nonché a quanto stabilito nella presente convenzione.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere ovvero con l'utilizzo della PEC. Eventuali adeguamenti tecnico-operativi che si rendessero necessari e più in generale per quelli di qualsiasi natura, provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere.

Art. 2

Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, le riscossioni e i pagamenti ordinati dall'Ente, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione dei titoli e dei valori di cui al successivo art. 12.

Art. 3

Caratteristiche del servizio

1. Nelle more dell'adozione dell'Ordinativo informatico, il servizio è in atto svolto con la produzione di supporti cartacei (Mandati, Reversali, giornale di Cassa, tabulati meccanografici delle quietanze e delle ricevute), tenuto conto delle sottonotate indicazioni per l'utilizzo dei supporti cartacei:

Pagamenti

Il Cassiere non è tenuto ad accettare mandati irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi indicati nel successivo art. 7, non sottoscritti dalla persona a ciò facoltizzata, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E'altresi vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi dell'operazione di pagamento su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto; in caso di operazione di pagamento eseguita per cassa, la quietanza del creditore dell'Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Cassiere.

Trasmissione di atti e documenti

Le reversali e i mandati sono inviati dall'Ente al Cassiere accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dallo stesso soggetto abilitato alla firma degli ordinativi, di cui una, vistata dal Cassiere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo degli ordinativi trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.

L'Ente comunica preventivamente le firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere le reversali ed imandati.

Art.3

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei provvisori di entrata e di uscita, di variazione delle codifiche di bilancio.

Art. 5

Riscossioni

1. Il Cassiere effettua le riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi, in base a reversali firmate da persona autorizzata.

2. Le Reversali, ai fini dell'operatività del Cassiere, devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'importo da riscuotere;
- l'indicazione del debitore;
- la causale del versamento;
- la codifica di bilancio (l'indicazione del titolo e della tipologia), distintamente per residui e competenza;

- il numero progressivo della reversale per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;

3. Per ogni riscossione il Cassiere rilascia, in nome e per conto dell'Ente, una ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche.

4. Il Cassiere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale dell'operazione di Pagamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali riscossioni sono segnalate all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Cassiere, imputandole relative reversali all'esercizio in cui il Cassiere stesso ha registrato l'operazione; dette reversali devono recare l'indicazione del provvisorio di entrata rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

5. Le entrate rimosse dal Cassiere senza reversale e indicazioni dell'Ente sono versate sul conto di tesoreria. Il Cassiere considera libere da vincoli di destinazione le somme incassate senza reversale.

6. L'Ente provvede all'annullamento delle reversali non rimosse entro il termine dell'esercizio e all'eventuale loro nuova emissione nell'esercizio successivo.

Art. 6 Pagamenti

1. I pagamenti sono eseguiti in base a mandati individuali e firmati dal Commissario Liquidatore.

2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.

3. I mandati, ai fini dell'operatività del Cassiere, devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA;
- l'ammontare dell'importo lordo e netto da pagare;
- la causale del pagamento;
- la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
- il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;

- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Cassiere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- la data nella quale il pagamento deve essere eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità.

4. Il Cassiere, entro i limiti della effettiva disponibilità di cassa dell'Ente, anche in assenza della preventiva emissione del mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Cassiere, imputando i relativi mandati all'esercizio in cui il Cassiere stesso ha registrato l'operazione; detti mandati devono recare l'indicazione del provvisorio di uscita rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

L'ordinativo è emesso sull'esercizio in cui il Cassiere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Cassiere è pervenuta all'Ente nell'esercizio successivo.

5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei mandati da parte del Cassiere.

6. Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente, quest'ultimo è tenuto ad operare nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo.

7. I mandati sono ammessi al pagamento entro i termini concordati tra l'Ente e il Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul mandato e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i mandati entro i termini concordati tra l'Ente e il Cassiere.

8. Relativamente ai mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l'Ente, al fine di consentire l'estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Cassiere non tiene conto dei predetti mandati e l'Ente si impegna ad annullarli e rimetterli nel nuovo esercizio.

9. L'Ente si impegna a non inviare mandati al Cassiere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 20 dicembre.

10. Su richiesta dell'Ente, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

11. Esula dalle incombenze del Cassiere la verifica di coerenza tra l'intestatario del mandato e l'intestazione del conto di accredito.

Art.7

Trasmissione di atti e documenti

1. Le reversali e i mandati sono trasmessi dall'Ente al Cassiere con modalità cartacea.
2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei mandati e delle reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L'Ente trasmette al Cassiere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di Cassa con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi.
3. L'Ente trasmette al Cassiere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione del servizio di Cassa debba tener conto nonché le loro successive variazioni.

Art.8

Obblighi gestionali assunti dal Cassiere

1. Il Cassiere tiene aggiornato e conserva il giornale di Cassa.
2. Il Cassiere mette a disposizione dell'Ente il giornale di Cassa e con la periodicità concordata, l'eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di Cassa.

Art. 9 Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di Cassa e a verifiche dei valori dati in custodia. Verifiche straordinarie di Cassa, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Cassiere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benessere dell'Ente.

Art. 10

Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

1. L'Ente se lo ritiene, può quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento di talune spese adottando apposita Delibera da notificarsi con immediatezza al Cassiere. La notifica di detta Deliberazione non esime il Cassiere dall'apporre blocco sulle eventuali somme disponibili, fermo rimanendo l'obbligo di precisare, nella dichiarazione resa quale soggetto terzo pignorato, sia la sussistenza della Deliberazione di impignorabilità, sia la sussistenza di eventuali somme a specifica destinazione. Il Cassiere, qualora dovesse dar corso a provvedimenti di assegnazione di somme emessi ad esito di procedure esecutive, pur in mancanza di disponibilità effettivamente esistenti e dichiarate, resta fin d'ora autorizzato a dar corso al relativo addebito dell'importo corrispondente sui conti dell'Ente a valere sulle prime entrate disponibili.

2. A fronte della suddetta Delibera, per i pagamenti di spese non comprese nella Delibera stessa, l'Ente si fa carico di emettere i mandati seguendo l'ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento ovvero delle Delibere di impegno.

3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di scarico dei pagamenti effettuati dal Cassiere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

Art. 11 Tassi creditori

1. Sulle giacenze di Cassa dell'Ente del conto in essere presso BANCO BPM S.p.A. viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura: tasso variabile pari a 0,00% (zero/00 per cento) con liquidazione annuale. Il Cassiere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto le relative reversali.

Art. 12 Amministrazione titoli e valori in deposito – Gestione della liquidità

1. Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione, gratuitamente, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.

2. Il Cassiere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.

Corrispettivo e spese di gestione

- 1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Cassiere il seguente compenso annuo: spese di tenuta conto: Euro 1600,00 (Euro Milleseicento/00) annui con liquidazione trimestrale di Euro 400,00 (quattrocento/00);

Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa:

- alla contabilizzazione delle spese di tenuta conto, con le modalità di liquidazione previste nell'offerta. L'Ente emette il relativo Mandato a copertura di dette spese entro trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto.

2. A fronte di ciascuna operazione di pagamento, l'Ente corrisponde al Cassiere le seguenti commissioni:

- a. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Cassiere: euro 1,00 (uno virgola zero zero) per ogni bonifico;
- b. bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro: commissione standard Banca volta per volta vigente;
- c. bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Cassiere euro 0,00 (zero/00) per ogni bonifico;

3. Servizio home banking: gratuito

4. Il rimborso al Cassiere delle eventuali spese postali e per stampati, delle spese per operazioni di pagamento con oneri a carico dell'Ente e degli eventuali oneri fiscali ha luogo con la periodicità e le modalità concordate tra l'Ente e il Cassiere.

5. Il Cassiere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle spese trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro i termini di cui al precedente art. 6 comma 4, emette i relativi mandati. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, l'Ente corrisponde al Cassiere i diritti e le commissioni riportate nei Fogli Informativi di riferimento.

6. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a fronte di interventi legislativi che incidano sugli equilibri della presente convenzione, i corrispettivi ivi indicati saranno oggetto di rinegoziazione. In caso di mancato accordo tra le Parti, la convenzione si intende automaticamente risolta, ferma restando l'applicazione dell'art. 16 comma 3.

Art. 14

Garanzie per la regolare gestione del servizio

1. Il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Cassa.

Art. 15

Imposta di bollo

1. L'Ente, con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le operazioni di pagamento l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le reversali che i mandati devono recare la predetta indicazione, così come indicato ai precedenti artt. 5 e 6.

Art. 16

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha la seguente durata: dalla data di sottoscrizione al 31/12/2024

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti:

- vigenza del contratto;

- avvenuto avvio delle procedure per l'individuazione del nuovo gestore del servizio.

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i sei mesi successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante.

3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall'Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio, il Cassiere uscente assicura la continuità gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Cassiere e riguardo ai soli

elementi essenziali del cessato servizio di Cassa. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell'attribuzione del servizio al Cassiere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei Fogli Informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.

4. Nell'ipotesi in cui prima della scadenza della convenzione venisse completato il processo di liquidazione del Consorzio, il contratto verrà anticipatamente risolto dalla data di richiesta di chiusura del servizio di Cassa da parte del Legale rappresentante/ liquidatore che richiederà altresì l'estinzione del conto di Cassa previa contabilizzazione delle competenze dovute al Cassiere, compreso il compenso per il servizio svolto.

Art. 17

Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico dell'Ente. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

3. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC.

4. L'imposta di bollo sulla convenzione, ove dovuta, è a carico di BPM S.p.A. ed è assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n.143106/07 rilasciata il 21.12.2007.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il Cassiere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.

3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Cassiere agisce tipicamente in quello di responsabile esterno del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto tramite l'allegato Accordo sul trattamento dei dati personali denominato DPA (Data Processing Agreement) che è parte integrante del presente contratto.

Art 19

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente e il Cassiere si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Determinazione n.4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento. Per la presente Convenzione il CIG è il seguente: **Z2C3D2C5BF**

Art. 20

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 21

Domicilio delle parti e controversie

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione. Le comunicazioni tra le Parti hanno luogo con l'utilizzo della PEC.

2. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione, il Foro competente deve intendersi quello di Palermo.

Palermo, li 02.01.2024

Per l'Istituto

Per l'Ente

ALLEGATI:

- Atto di nomina del Dott. e copia documento d'identità
- Copia Procura speciale e copia documento d'identità